

**MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive.** Rispondo subito che i provvedimenti che intendiamo adottare sono quelli che rispondono alla Legge, non c'è altro.

Leggo la risposta della direzione generale: al fine di rendere le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia di fonti rinnovabile, proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate, anche come richiesto dal dettato europeo, sono state ridisegnate le procedure e gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

I singoli interventi, a seconda della dimensione e della potenza installata, possono essere sottoposti a comunicazione, procedura abilitativa semplificata (PAS) o autorizzazione unica. Ai sensi dell'articolo 8 bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, in regime di autorizzazione nella produzione di biometano, per impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi a ora e a procedura abilitativa semplificata, quindi, la PAS.

L'articolo 6 del medesimo decreto legislativo 28 del 2011, e successive modifiche, disciplina responsabilità e svolgimento della PAS assegnando esclusiva competenza all'Amministrazione comunale nel cui territorio dovrebbe essere insediato l'intervento.

La procedura abilitativa semplificata, corrispondente praticamente alla Scia edilizia, necessita che chi propone l'intervento abbia la disponibilità, sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse e prevede un'assunzione di responsabilità da parte del progettista, in quanto la dichiarazione di PAS, e gli elaborati progettuali, devono essere accompagnati da una dettagliata relazione che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati ed i Regolamenti o edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

È stato evidenziato che in caso di impianto alimentato da biomasse, ai sensi dell'articolo 2, lettera e) del decreto legislativo n. 28 del 2011, si è di fronte ad un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile che secondo le previsioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, può essere ubicato anche in zona classificata agricola dai vigenti Piani Urbanistici.

Sotto il profilo delle competenze urbanistiche, la direzione generale Sviluppo Economico e Attività Produttive, precisa come le finalità del Piano Urbanistico Comunale debbano temperarsi con le previsioni normative dell'articolo 12 richiamato del decreto 387 del 2003, di attuazione della direttiva europea 2001 del 1977, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e con il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile. Sotto l'aspetto ambientale viene inoltre specificato che un impianto di produzione di biometano ha, nelle emissioni in atmosfera, l'elemento più critico. I limiti emissivi dei cogeneratori a biogas sono imposti dall'allegato alla parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006, allegato 9, sezione 3, e a riguardo l'Arpac, che figura tra gli Enti convocati nella conferenza dei servizi, è deputata al controllo nel rispetto dei limiti indicati da questa normativa.

In conclusione, la normativa europea ed italiana sono volte all'implementazione di impianti, fonti di energia rinnovabile, e in tale ambito la bioenergia, che deriva da un'ampia gamma di materie prime, come la biomassa proveniente dall'attività agricola e dalla selvicoltura e altri tipi di rifiuti biologici, può giocare un ruolo determinante.

L'uso di residui e sottoprodotti agricoli rappresenta una delle poche alternative per sostituire il metano da combustibili fossili nella rete del gas.